



## *Organismo Congressuale Forense*

Prot. n. 49/2020

Roma, 29 marzo 2020

Comunicazione via PEC  
n. 2 fogli compreso il presente

Sig.ra Ministra  
del Lavoro e delle Politiche sociali  
Preg.ma On. Nunzia CATALFO  
PEC: [segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it)

e per conoscenza

Sig. Presidente di CassaForense  
Preg.mo Avv.  
Nunzio LUCIANO  
E-Mail: [presidenza@cassaforense.it](mailto:presidenza@cassaforense.it)

### **OGGETTO: FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI PROFESSIONISTI**

Onorevole Signor Ministro,  
è stato diffuso nella sera della giornata di ieri il testo – per ora informale, privo di data e sottoscrizione, ma con la chiara intestazione del Dicastero cui Ella è preposta – di un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale verrebbe individuata la quota del fondo istituito dall'art. 44 D.L. n. 18/2020 destinata al sostegno del reddito dei professionisti (art. 44, 2° co.).

L'Organismo Congressuale Forense - ente che esercita in forza di legge (art. 39 legge n. 247/2012) la rappresentanza del Congresso Nazionale Forense, a sua volta Assemblea Generale dell'Avvocatura Italiana – ha già più volte informato il Governo, anche per il tramite del Ministro della Giustizia, della situazione in cui si stanno venendo a trovare gli Avvocati nel nostro Paese e dell'esigenza che si approntino misure strutturali straordinarie per assicurare la sopravvivenza dell'Avvocatura e della funzione primaria che essa svolge per la tutela dei diritti.

E-Mail: [organismocongressualeforense@gmail.com](mailto:organismocongressualeforense@gmail.com)

In tal senso, la prima misura assistenza cui si provvederebbe con il Decreto Ministeriale in questione pur apprezzabile in quanto darebbe sostegno a molti Avvocati in termini di sussistenza, ad un numero rilevante di Avvocati, appare però di entità appaia molto modesta e inadeguata in relazione alla platea complessiva dei professionisti interessati, tale cioè da consentire una unica erogazione (per il solo mese corrente) di importo non superiore a Euro 600,00: si tratta evidentemente di un intervento che, per poter incidere seriamente, andrebbe reiterato.

Per quanto riguarda specificamente la situazione degli Avvocati, evidenzio che le attività giudiziarie ordinarie sono ferme dai primi giorni di marzo (e anche le emergenze vengono trattate in forma minore) e non se ne prevede un pronto riavvio. Questo dato, unito alla crisi economica che l'emergenza sanitaria sta innescando, fanno temere che gli studi legali, anche di medie dimensioni, strutturati ed esistenti da tempo possano soccombere di fronte al protrarsi della situazione di emergenza e delle sue conseguenze, travolgendo anche i loro dipendenti e collaboratori; a ciò si aggiungono le peculiari e gravissime implicazioni generazionali cui il problema dà luogo, in quanto ad esserne investiti in maniera ancora maggiore sono proprio i giovani Avvocati, rispetto ai quali l'OCF ritiene che la generazione entrante vada tenuta saldamente in sicurezza.

Ciò premesso, nell'esprimere apprezzamento per l'attenzione che comunque il Governo sta volgendo al mondo delle professioni, Le evidenzio, tra gli altri, due elementi di significativa criticità del meccanismo predisposto con il testo che sta circolando, secondo quanto ho sopra detto.

In primo luogo, la ripartizione delle provvidenze tra le professioni in base alla mera priorità cronologica rischia di innescare una sorta di gara tra "disperati" delle varie professioni, senza che sia possibile selezionare e ripartire le priorità sulla base dei presupposti sostanziali.

In secondo luogo, del tutto inspiegabile e fonte di gravi ripercussioni distorsive è la condizione (prevista nella bozza in questione all'art. 1, 3° co., alinea) della regolarità contributiva per l'anno 2019. A tal riguardo, infatti, apparirebbe comprensibile il presupposto della regolare iscrizione e del regolare invio delle prescritte dichiarazioni, dovendosi comunque includere anche gli Avvocati che, iscritti dall'anno 2019 fino alla data di insorgenza dell'emergenza sanitaria, non siano stati ancora assoggettati a scadenze di oneri dichiarativi. Ma, per contro, non si comprende per quale ragione un contributo erogato dallo Stato sia condizionato alla regolarità del versamento dei contributi all'ente di previdenza privato: tanto più che in tal modo si escluderebbero proprio quelle fasce di professionisti che, pur svolgendo la propria attività in modo adeguato e legale ed avendo effettuate le prescritte dichiarazioni, si trovino già in una situazione di crisi che l'emergenza in atto non potrà che aggravare in modo vieppiù drammatico.



## *Organismo Congressuale Forense*

Si tratta di aspetti che meritano immediato e serio approfondimento, anche con il fattivo apporto consultivo degli enti di previdenza privata e in particolare della Cassa Forense, al fine di evitare che la crisi in atto divenga vera e propria emergenza sociale.

Nell'auspicio che quanto Le sto rappresentando permetta l'assunzione di misure consapevolmente misurate alle drammatiche prospettive di moltissimi Avvocati Italiani, Le porgo l'espressione della più alta considerazione mia e dell'Organismo che rappresento.

Il Coordinatore  
Avv. Giovanni Malinconico